



Prefettura di Bari
Ufficio Territoriale del Governo

Area III/ Sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, rappresentanza in giudizio e contenzioso

Prot. N° 0019238
Del 5/5/2011

Bari, 05 maggio 2011

Ai Comandi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale

Loro Sedi

OGGETTO : - Contestazione della violazione dell'art.126 bis del codice della strada in pendenza di ricorso, giurisdizionale o amministrativo, avverso la violazione principale.

Si comunica che il Ministero dell'Interno con protocollo n.300/A/3971/11/109/16 del 29/04/2011, ha qui trasmesso la circolare relativa alla corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni di cui all'art.126-bis del codice della strada, in pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo.

Invero tenuto conto della pronunce sia della Corte costituzionale n.27/2005, che di quelle della Corte di Cassazione, in relazione alla "definizione della contestazione", si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell'indicazione delle generalità del conducente.

L'obbligo di comunicazione si deve inoltre ritenere soddisfatto qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, con la decurtazione dei punti dalla patente da effettuare però solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giurisdizionali.

Si informa infine le SS.LL che per una più approfondita disamina della tematica in questione, è consultabile direttamente sul sito di questa Prefettura Ufficio Territoriale del Governo la citata circolare ministeriale.

IL DIRIGENTE DELL'AREA III
(Dott.ssa R. Riflesso)

